



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18003

Torino, 14 maggio 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 13.5.2018 a Castagnole Lanze tra Castagnolese e Alta Langa (serie A);
- Rilevato in fatto che il giocatore PANUELLO Daniele (Alta Langa) ed il giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) sono stati ammoniti per proteste avverso decisioni arbitrale;
- Considerato in diritto che la condotta dei giocatori PANUELLO Daniele (Alta Langa) e VACCHETTO Massimo (Castagnolese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore PANUELLO Daniele (Alta Langa) la sanzione pecuniaria di Euro 100;
infligge al giocatore VACCHETTO Massimo (Castagnolese) la sanzione pecuniaria di Euro 100.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino